

Da "Per conto di: presidente@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "RM0010345p@pec.gdf.it" <RM0010345p@pec.gdf.it>
Cc "dipartimento programmazione" <dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it>
Data martedì 4 agosto 2015 - 16:42

POSTA CERTIFICATA: Protocollo di intesa SIAF GDF-R.Sicilia

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/08/2015 alle ore 16:42:03 (+0200) il messaggio

"Protocollo di intesa SIAF GDF-R.Sicilia" è stato inviato da "presidente@certmail.regione.sicilia.it"

indirizzato a:

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

RM0010345p@pec.gdf.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.



Identificativo del messaggio: opec275.20150804164203.28200.08.2.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (209 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

| Nome File | Esito Verifica | | Verifica alla Data | Algoritmo Digest | Firmatario | Cod. Fiscale | Organizzazione |
|--|--------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Data di verifica: | Firma CADES OK | | | | | |
| PROTOCOLLO DI INTESA SIAF GDF-R.SICILIA.PDFfirm.p7m (Firme totali apposte: 2) | 05/08/2015 09:13:11 (UTC Time) | OK |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | ROSARIO CROCETTA | CRCRSR51B08D960H | REGIONE SICILIANA/80012000826 |
| | 05/08/2015 09:13:11 (UTC Time) | OK |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | STEFANO SCREPANTI | SCRFSFN63S21H501O | NON PRESENTE |



PROTOCOLLO DI INTESA

REGIONE SICILIANA

E

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



VISTO

- la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'articolo 7, relativo ai compiti di monitoraggio degli interventi di politica comunitaria;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la Decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007/2013, come modificata dalla Decisione della stessa Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europeo per il periodo di programmazione 2014-2020;

PREMESSO CHE

- in attuazione del citato QSN 2007/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato/IGRUE ha attivato il sistema di monitoraggio centrale dei progetti afferenti alla politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale;
- a partire dalle informazioni rilevate dal predetto sistema è operativa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato/IGRUE un'apposita Banca dati unitaria cui hanno accesso, per la parte di rispettiva competenza, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili del coordinamento, dell'attuazione e della vigilanza degli interventi relativi alla programmazione dei fondi di politica regionale comunitaria e nazionale 2007/2013;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l'operazione è intesa come "un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di Gestione di un programma operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti da

Comitato di Sorveglianza ed attuato da uno o più Beneficiari che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce" e costituisce l'unità minima di rilevazione del monitoraggio unificato per il 2007-2013;

- coerentemente con il disposto regolamentare e con l'impostazione adottata a livello nazionale, il sistema informativo gestionale adottato nell'ambito del PO FESR e del PO FSE della Regione Siciliana censisce le informazioni riguardanti l'operazione;
- la Guardia di Finanza ha progettato la realizzazione del Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.), piattaforma di *business intelligence* che supporterà le attività di analisi operativa, svolte dai propri Reparti nel settore della tutela della spesa pubblica e che intende integrare tale sistema, con alcune informazioni provenienti dalla banca dati Unitaria;
- gli articoli 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché gli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto, consentono alla Guardia di Finanza di avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;
- l'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, estende ai militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo, le facoltà e i poteri previsti dalle citate disposizioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previa intesa con il Comando Generale, con gli Organi istituzionali che ne facciano richiesta;
- l'articolo 15, comma 1 e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere, mediante procedura digitalizzata, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei settori di pertinenza della Guardia di Finanza può essere rafforzata attraverso la disponibilità delle informazioni riguardanti la programmazione e l'attuazione degli interventi contenuti nella Banca dati dei Sistemi informativi gestionali adottati dall'Autorità di Gestione del PO FESR e dall'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2007-2013;
- contestualmente, le attività della Regione Siciliana nel settore del monitoraggio e dei controlli sugli interventi della politica regionale comunitaria possono essere più efficacemente perseguite con la disponibilità delle informazioni rilevate dal Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.) della Guardia di Finanza;
- si rende necessario attivare un meccanismo informatico che consenta l'interscambio delle informazioni contenute nella Banca dati dei surichiamati Sistemi informativi gestionali adottati dall'Amministrazione regionale per il PO FESR e per il PO FSE Sicilia 2007-2013 e quelle contenute nel Sistema Informativo Anti-Frode

(S.I.A.F.) della Guardia di Finanza;

- a tale fine, è necessario procedere alla stipula del presente accordo per la definizione di regole comuni che consentano l'accesso e lo scarico delle informazioni dalle rispettive banche dati.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto dell'Intesa)

Le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato ad attivare, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza previsti dalla legislazione vigente, apposite procedure di colloquio tra i Sistemi informativi gestionali del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana ed il Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.) della Guardia di Finanza, per lo scambio delle informazioni di reciproco interesse, funzionali all'efficace espletamento delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 2

(Disponibilità delle basi dati)

Le informazioni oggetto di scambio riguardano dati anagrafici, finanziari e di realizzazione fisica e procedurale delle azioni rilevate dai rispettivi sistemi, nonché elaborazioni di sintesi risultanti dagli stessi, la cui reciproca disponibilità è assicurata secondo modalità informatiche da definire in sede tecnica bilaterale tra la Regione Siciliana e la Guardia di Finanza.

I rispettivi Uffici, competenti a dare esecuzione al presente Protocollo di intesa, cureranno l'elaborazione di un apposito documento tecnico, contenente le regole comuni di colloquio, con l'indicazione in particolare degli obiettivi operativi, della tipologia di dati oggetto di scambio, delle responsabilità, dei tempi e delle modalità di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici per il corretto funzionamento delle attività di interscambio delle informazioni.

In sede di definizione delle modalità di scambio dei dati, le parti concorderanno anche la periodicità di aggiornamento delle informazioni oggetto di scambio, nonché la struttura di una reportistica pre-definita da costruire a partire dalle informazioni contenute nei due rispettivi sistemi.

In via transitoria, nelle more della definizione di tali procedure, le parti si impegnano a scambiare le informazioni in reciproco possesso su un insieme di interventi pilota utilizzando un tracciato di scambio provvisorio.

Articolo 3

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività legate al presente Protocollo avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Le parti si impegnano, altresì, al rispetto dei vincoli derivanti dal segreto statistico ed alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.

Ciascuna parte mantiene l'esclusiva e l'autonoma competenza nella gestione e modifica del proprio sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e si impegna a

comunicare all'altra eventuali cambiamenti ai fini dell'aggiornamento delle modalità di collegamento tra i due sistemi.

Articolo 4
(Assistenza tecnica)

La Regione Siciliana e la Guardia di Finanza assicureranno la necessaria assistenza per la fruizione dei dati attraverso i rispettivi gruppi tecnico\informatici.

Articolo 5
(Profili didattici e formativi)

Allo scopo di individuare e consolidare procedure operative coordinate, efficaci e complementari le parti, di comune accordo, possono promuovere ed organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 6
(Disposizioni amministrative)

Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7
(Procedure di modifica/integrazione)

Il presente Protocollo di intesa può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

_____, li

Per la Regione Sicilia

**Per il Comando Generale
Guardia di Finanza**
